SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

16 GIUGNO 2016

Causa C-12/15

GIUDICE DEL RINVIO: Hoge Raad der Nederlanden[1]

PARTI DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE

- ricorrente: Universal Music International Holding BV (sede: Paesi Bassi)
- convenuti: Sig. Michael Schilling (residenza: Romania); Sig. Irwin Schwartz (residenza: Canada); Sig. Josef Broz (residenza: Repubblica Ceca)

OGGETTO DELLA DECISIONE: domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 (cd. Bruxelles I) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

FATTO

La Universal Music International Holding BV (Universal Music) è una casa discografica del gruppo Universal Music Group. Nel 1998, la Universal Music International Ltd, società sorella della Universal Music, pattuì con la B&M spot s.r.o. (B&M) e i suoi azionisti, l'acquisto del 70% delle azioni della B&M da parte di una delle società del gruppo e del restante pacchetto azionario per il 2003. Su richiesta dell'ufficio legale del Universal Music Group il contratto d'opzione d'acquisto di azioni venne redatto dallo studio legale ceco Burns Schwartz International (del quale il Sig. Schilling e il Sig. Schwartz erano soci e il Sig. Broz era collaboratore): furono scambiate otto bozze di contratto e la Universal Music fu designata quale acquirente. In sede di trattative lo Universal Music Group richiese una modifica contrattuale che non fu però recepita integralmente dall'avvocato Broz, determinando così, nell'atto finale, una quintuplicazione del prezzo di vendita rispetto a quello previsto. Nello specifico, la Universal Music calcolò il prezzo di vendita in EURO 313 770,41 mentre la somma risultante dalla formula contrattuale era pari a EURO 30 932 520,27. La controversia, in forza di una clausola compromissoria, fu deferita ad un collegio arbitrale, situato in Repubblica Ceca, che stabilì l'importo della transazione in EURO 2 654 280,03. La Universal Music pagò la somma e quindi agì davanti al Tribunale di Utrecht contro il Sig. Schilling, il Sig. Schwartz e il Sig. Broz chiedendo il risarcimento in solido[2] a titolo di responsabilità extracontrattuale. Il ricorso fu proposto davanti al giudice olandese poiché l'attore sosteneva che il "danno patrimoniale iniziale" si era verificato nei Paesi Bassi, luogo dove hanno sede la società e il conto bancario dal quale era stato effettuato il versamento. Tuttavia, sia il giudice di primo grado[3] sia la Corte d'appello[4], adita successivamente, dichiararono la propria incompetenza. Nel ricorso per

---

[1] Corte Suprema dei Paesi Bassi

[2] EURO 2 767 861,25, oltre interessi e spese.

[3] Rechtbank Utrecht

[4] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarkden

cassazione, la Corte Suprema dei Paesi Bassi[5] sospese la pronuncia ponendo alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

- 1. se l'articolo 5, (...) punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che per "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*" possa intendersi il luogo in uno Stato membro dove sia insorto il danno, allorché tale danno consista unicamente in pregiudizio patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito compiuto in un altro Stato membro;
- 2. in caso di soluzione affermativa al punto 1., quali criteri deve prendere in considerazione il giudice nazionale per verificare la propria competenza giurisdizionale in base all'articolo 5, (...) punto 3, del regolamento n. 44/2001, per stabilire se si configuri un danno patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito ("pregiudizio patrimoniale iniziale" o "danno patrimoniale diretto") ovvero un danno patrimoniale risultante da un danno iniziale insorto altrove o un danno risultante da un danno insorto altrove ("danno secondario" o "danno patrimoniale derivato");
- 3. sempre in caso di soluzione affermativa a punto 1., se il regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, per valutare se sussiste o meno la propria competenza, sia tenuto a basarsi solo sulle affermazioni dell'attore o ricorrente, oppure se sia tenuto a considerare anche quanto sostenuto dal resistente in opposizione a tali affermazioni.

SENTENZA DELLA CORTE

Preliminarmente la Corte ricorda che il regolamento n. 44/2001 ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968 e che il punto sul quale è chiamata ad esprimersi è redatto in termini quasi identici nei due atti. Di conseguenza la sua attività interpretativa dev'essere volta a garantire la continuità tra di essi[6].

Alla luce di quanto già enucleato in precedenti pronunce relativamente al concetto di "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*"[7], i giudici europei ribadiscono che tale espressione riguarda sia il luogo di realizzazione del danno sia il luogo in cui si è prodotta la condotta all'origine del danno. Nel caso di specie, entrambe le parti concordavano nell'identificare la Repubblica Ceca quale luogo in cui si era verificato il fatto generatore del danno, ma vi era disaccordo riguardo alla determinazione del luogo in cui il danno si era manifestato. La Corte, ricostruendo la vicenda, evidenzia che il contratto d'opzione d'acquisto del restante 30% delle azioni, dal quale risulta l'importo più elevato rispetto a quello inizialmente previsto, fu stipulato e sottoscritto nella Repubblica ceca. Il danno per la Universal Music era divenuto poi certo con la conclusione della transazione davanti al collegio arbitrale della Repubblica Ceca, il 31 gennaio 2005, data in cui fu stabilito il prezzo di vendita effettivo. Di conseguenza, il parere della Corte è che la perdita di elementi patrimoniali, ossia il danno patito dalla ricorrente, può dirsi avvenuto nella sola Repubblica ceca, escludendo quindi la possibilità di individuare più fori concorrenti. Occorre inoltre puntualizzare che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, non risulta sussistente alcun rapporto contrattuale tra la Universal Music e lo studio legale ceco al quale la ricorrente attribuisce la responsabilità dell'errore nella redazione del contratto cosicché la fattispecie non può essere sussunta nell'ambito "materia contrattuale", di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a) del regolamento n. 44/2001, ma rientra correttamente nel disposto dell'articolo 5, punto 3, del regolamento stesso.

---

[5] Hoge Raad der Nederlanden

[6] Cfr. Considerando n. 19 del regolamento n. 44/2001.

[7] La giurisprudenza della Corte sul punto si sviluppa già a partire dalla metà degli anni '70. Si ricorda la famosa sentenza *Bier/Mines de potasse d'Alsace*, causa 21/76.

Infine, considerando la *ratio* della disposizione in esame, la Corte sottolinea che la situazione difetti degli elementi di "stretto collegamento" necessari per fondare la competenza giurisdizionale del giudice olandese[8] dal momento che non vi si può far rientrare in tali elementi il danno puramente economico che si è realizzato sul conto bancario dell'attore. Non si poteva escludere, infatti, che la Universal Music avesse potuto scegliere tra diversi conti bancari dai quali effettuare il versamento dell'importo transatto con la conseguente irrilevanza, quale criterio di collegamento affidabile, del luogo in cui si trova tale conto. Solamente nel caso in cui altre circostanze specifiche della controversia avessero potuto attribuire parimenti competenza al giudice del luogo di realizzazione del danno puramente economico, un siffatto pregiudizio avrebbe potuto consentire alla ricorrente di proporre fondatamente ricorso dinanzi a detto giudice[9].

CONCLUSIONI DELLA CORTE

Relativamente alla prima questione la Corte dichiara che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non può essere considerato quale "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*", in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell'attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in altro Stato membro. Questa risposta implica altresì che la seconda questione pregiudiziale non necessiti di essere chiarita. Al contrario, i giudici europei ravvisano comunque un interesse ad esprimersi in ordine al terzo quesito, trattandosi di una valutazione generale della competenza giurisdizionale e non solo della questione della sufficienza del danno patrimoniale quale elemento fondante la competenza. Essi stabiliscono che il giudice nazionale, chiamato a valutare la propria competenza a norma del regolamento n. 44/2001, debba considerare tutti gli elementi a sua disposizione: sia le affermazioni del ricorrente sia, eventualmente, le contestazioni del convenuto.

COMMENTO

Accanto alla regola generale che attribuisce la competenza giurisdizionale al foro del domicilio del convenuto, il regolamento n. 44/2001 individua una seria di fori speciali tra i quali quello di cui all'art. 5, punto 3, in discussione. La finalità di questa previsione è, come più volte sottolineato dai giudici, l'efficiente amministrazione della giustizia e l'economia processuale. S'intende cioè attribuire la competenza al giudice ritenuto più idoneo a decidere che è quello dello Stato che presenta collegamenti più stretti con la controversia da risolvere, di modo che egli possa avere una migliore accessibilità ai mezzi di prova e una conoscenza più diretta dei fatti[10].

Nel caso presentato, il giudice del rinvio si domanda se per "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto*"[11] si debba intendere il luogo, situato in uno Stato membro, in cui il danno è insorto qualora tale danno consista unicamente in una perdita finanziaria derivante direttamente da un illecito commesso in un altro Stato membro. In sostanza si chiede se un danno esclusivamente patrimoniale subito in uno Stato membro

---

[8] Nella logica di una migliore organizzazione funzionale del processo.

[9] In questo senso, ad esempio, la sentenza *CDC Hydrogen Peroxide*, C-352/13.

[10] E, in molti casi, trovarsi anche ad applicare la *lex fori*.

[11] Da notare che il regolamento n.44/2001, aggiunge alla regola già prevista nella Convenzione di Bruxelles del 1968, la locuzione "*o può avvenire*".

costituisce un criterio di collegamento sufficiente per attribuirgli la competenza ai sensi dell'art. 5, punto 4, del regolamento n. 44/2001.

Il problema che ci si pone è quindi volto all'individuazione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza europea. Per la Corte di Giustizia, che accoglie la teoria dell'ubiquità, è competente sia il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto generatore del danno (luogo del fatto o della condotta), sia quello del luogo in cui si sono verificate le conseguenze dannose del fatto stesso (luogo del danno)[12]. Ciò nonostante, nelle ipotesi come quella di specie di danni unicamente patrimoniali, il concetto dev'essere interpretato restrittivamente nel senso che non vi rientra "*qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro Stato membro*" e la portata della nozione dev'essere limitata al solo danno iniziale, escludendo i luoghi di verificazione di danni indiretti o consequenziali[13] cosicché non si ecceda la previsione regolamentare. Una siffatta interpretazione permette infatti di evitare che la competenza dei tribunali del *locus damni* si traduca sistematicamente in un *forum actoris* al domicilio della vittima, in contrasto con il sistema del regolamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 44/2001

Considerando n. 12

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

Considerando n. 19

E' opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di Giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…)
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

Art. 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: (…)
in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.

---

[12] Da notare che la scelta tra tali fori spetta all'attore ed è compatibile con la natura concorrente dei fori speciali.

[13] O, comunque i luoghi in cui la vittima sostiene di aver subito un danno economico conseguente ad un danno iniziale prodotto in un altro Stato membro, come nel caso *Marinari*, causa C-364/93. Cfr. De Cesari P., *Diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, Giappichelli Ed., Torino, 20111, p. 95.